

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI FERRARA
ATTI DEL CONSIGLIO DEGLI STUDENTI
SEDUTA DEL 27 FEBBRAIO 2012

L'anno 2012 (duemiladodici) in questo giorno 27 (ventisette) del mese di Febbraio alle ore 16.00 (sedici), presso la Sala Consiliare dell'Università di Ferrara, convocato con avvisi scritti in data 22/02/2012 ed inviati a ciascun membro attraverso il servizio di posta elettronica "mydesk" dell'Università di Ferrara (ex art. 2 comma 3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti emanato con D.R. Rep. N. 562/2008), si è riunito il Consiglio degli Studenti.

Presiede la Sig.ra **Bianca Ferrarese** in qualità di Presidente ai sensi dell'art. 5 comma 4 del *Regolamento di funzionamento del Consiglio Studenti*.

Ha la funzione di Segretario la Sig.ra **Moro Carlotta**.

Il Presidente procede all'appello che dà il seguente risultato:

| | |
|---|-------------------------------------|
| ANASTASIA N. – presente; | LEARDINI A. – presente; |
| BAIONI M. – presente; | LAURIOLA M. – presente; |
| BETTINI N. – presente; | MORO C. – presente; |
| BERGAMI A. – presente; | MONDELLI S. – assente giustificato; |
| BONAMICI M. – presente; | OLIVA G. – presente; |
| BRANCA D. – presente; | ONOFRINI MACCARRONE E. – presente; |
| CACCAMO I. – assente giustificata; | PAVAN C. – presente; |
| CAMISA F. – presente; | PEPE A. – presente; |
| CARRARA E. – assente giustificata; | PERINI S. – presente; |
| CESARI S. – presente; | RUBINI M. – presente; |
| CAPPELLO A. M. – presente; | SPATH P. – presente; |
| FERENDERES L. – assente ingiustificato; | TELLARINI G. – presente; |
| DE CAMILLIS E. – presente; | TOTARO M. – presente; |
| FERRARESE B. – presente; | VALLESE M. – presente. |
| FIORAVANTI E. – assente giustificato; | |
| FUSCIELLO M. – assente giustificato; | |
| GENTILINI L. – assente giustificato; | |
| GUERZONI G. – presente; | |
| IORIO F. – presente; | |
| KEMKIA J. – presente; | |
| LAZZARI R. – presente; | |

Constatato che il numero dei presenti è sufficiente per la validità dell'adunanza, il Presidente dichiara aperta la seduta e dà inizio alla discussione degli oggetti contemplati nell'ordine del giorno.

ORDINE DEL GIORNO

1. Comunicazioni del Presidente.
2. Progetto per Bachecha on-line per studenti.
3. Regolamento per l'elezione del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici.
4. Modifica Art. 4.3 del Regolamento di funzionamento del Consiglio degli Studenti.
5. Varie ed eventuali.

Alla trattazione del punto 2 sono stati invitati a partecipare la Dott.ssa Feldt e il Dott. Roberto Lissandrin.

1. Comunicazioni del Presidente.

Il Presidente FERRARESE comunica le date di svolgimento dell'orientamento didattico.

Ore 16:10 entra il Dott. Lissandrin.

2. Progetto per Bachecha on-line per studenti

Il Presidente FERRARESE presenta il Dott. Lissandrin, dell'ufficio ripartizione e servizi informatici, e lo invita a trattare il secondo punto all'ordine del giorno.

Entra la Dott.ssa Maja Feldt alle ore 16.15.

Interviene il Dott. Lissandrin che dopo essersi presentato, introduce ed espone il progetto per la Bachecha on-line per gli studenti. Procede poi alla distribuzione di un questionario per la raccolta di pareri ai Consiglieri.

Ore 16:16 entrano i Consiglieri ONOFRINI e PEPE.

Il Dott. Lissandrin interPELLA il Consiglio degli Studenti chiedendo se l'accesso dovrebbe essere pubblico o solo per gli iscritti a Unife.

Interviene il Consigliere ONOFRINI chiedendo se sia possibile l'inserimento di una sezione per gli immobili.

Il Dott. Lissandrin risponde al Consigliere sottolineando che è stato già fatto un tentativo che però non è stato terminato per questioni burocratiche e legali; per questa ragione teme che un inserimento di una sezione per immobili potrebbe bloccare il progetto.

Interviene il Consigliere SPATH sottolineando che la possibilità di inserzioni da parte di soggetti esterni all'Ateneo potrebbe portare a maggiori possibilità di trovare annunci interessanti per gli studenti.

Interviene il Dott. Lissandrin chiedendo al Consiglio degli Studenti di compilare i questionari per poter meglio presentare il progetto nelle adeguate sedi; ribadisce inoltre di essere disponibile anche in futuro per qualsiasi consiglio o collaborazione.

Interviene il Consigliere ONOFRINI ribadendo l'importanza della possibilità di inserire annunci

immobiliari, e evidenziando inoltre come tali annunci siano la maggioranza nelle attuali bacheche cartacee.

Ore 17:04 esce il Consigliere PEPE.

Interviene il Consigliere OLIVA valutando la proposta come molto utile, anche per la possibilità di eliminare gli avvisi cartacei che si trovano in Università.

Ore 17.06 entra il Consigliere PEPE.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS proponendo di dare la possibilità di fornire una password per l'accesso temporaneo agli studenti non ancora iscritti a Unife per poter leggere gli annunci e eventualmente essere facilitati nella ricerca di un alloggio.

Interviene il Consigliere TOTARO proponendo un'implementazione del progetto tramite l'inserimento di una sezione per il materiale didattico che permetterebbe agli studenti di scambiare appunti e altro materiale utile allo studio.

Ore 17.17 escono i Consiglieri KEMKIA e SPATH.

Interviene il Consigliere BETTINI suggerendo l'inserimento della possibilità di cambiare lingua nel sito e suggerisce, inoltre, di creare un filtro per gli utenti permettendogli di inserire un solo annuncio a settimana e 15 o 30 giorni di permanenza di esso. Infine propone di poter valutare gli inserzionisti in modo tale da poter nel tempo dare un indice di affidabilità degli stessi.

Ore 17:19 esce il Consigliere ONOFRINI.

Ore 17:22 entrano i Consiglieri KEMKIA e SPATH.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS sottolineando la proposta del Consigliere TOTARO in merito alla proposta di file sharing per gli studenti.

Il Presidente FERRARESE saluta e ringrazia la Dott.ssa Maja Feldt e il Dott. Lissandrin che escono alle ore 17:23.

Il Consigliere RUBINI propone di compilare i questionari.

Ore 17:30 entrano i Consiglieri PEPE e ONOFRINI.

Si procede quindi alla compilazione dei questionari.

3. Regolamento per l'elezione del Consiglio degli Studenti e delle rappresentanze degli studenti negli organi accademici.

Il Presidente FERRARESE procede alla lettura delle mail inviate dai Consiglieri GENTILINI, CACCAMO, MONDELLI. (Allegato n.1)

Interviene il Consigliere TELLARINI presentando la sua proposta di modifica per il Regolamento. (Allegato n. 2)

Sottolinea come punti ispiratori della proposta i principi di rappresentatività e proporzionalità al fine di creare un nuovo Consiglio degli Studenti strettamente legato a tutti i futuri Dipartimenti di Ateneo e rappresentativo anche delle realtà più piccole.

Ore 17:48 escono i Consiglieri OLIVA, RUBINI e IORIO.

Interviene il Consigliere BRANCA presentando la sua proposta di modifica del Regolamento (Allegato n. 3)

Sottolinea l'importanza delle associazioni studentesche come motore dell'Università propone quindi un maggiore riconoscimento di queste anche a fini elettorali. Propone quindi la possibilità di presentare le candidature all'interno di una lista e che i candidati siano riuniti all'interno di un collegio unico.

Interviene il Consigliere BERGAMI chiedendo al Consigliere TELLARINI una specificazione rispetto all'Art. 1. Sottolinea inoltre la sua perplessità rispetto al Collegio unico, proposto dal Consigliere BRANCA, mentre si trova d'accordo sulla proposta di una candidatura per liste per dare maggior riconoscimento alle associazioni studentesche.

Ore 17:57 entrano i Consiglieri OLIVA, IORIO e RUBINI.

Interviene il Consigliere SPATH in merito alla proposta del Consigliere TELLARINI, concordando

sul mantenere una divisione per dipartimenti, ritenendola fondamentale per la rappresentatività. Interviene poi in merito alla proposta del Consigliere BRANCA proponendo che la presentazione della candidatura possa avvenire attraverso una lista e che durante le votazioni sia previsto anche un voto lista ottenuto tramite il voto dato a un singolo candidato appartenente a una lista. Questo permetterebbe, in caso di cessazione di attività di un consigliere, che al suo posto fosse eletto un candidato della stessa lista.

Interviene il Consigliere BRANCA sottolineando che in questo caso si creerebbe un problema di attribuzione del voto alla lista in caso di voto disgiunto.

Ore 18:13 esce il Consigliere BETTINI.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS condividendo le osservazioni del Consigliere SPATH in merito alla lista e alla cessazione di attività di un consigliere. Concorda inoltre con il Consigliere TELLARINI sui principi ma sottolinea la necessità di aumentare il numero degli studenti votanti per ottenere una composizione del Consiglio degli studenti più rappresentativa e evitare che un rappresentante venga eletto con pochissimi voti. Per questa ragione propone che sia imposta una soglia percentuale di votanti e in caso di mancato raggiungimento di tale soglia l'ultimo dei rappresentanti per quel Dipartimento non entra di diritto tra gli eletti a meno che non abbia preso più voti di rappresentanti eletti in altri Dipartimenti.

Interviene il Consigliere OLIVA evidenziando il problema dell'elezione di rappresentanti che raccolgono pochissimi voti.

Interviene il Consigliere PERINI evidenziando l'incoerenza tra l'osservazione fatta in merito all'elezione di candidati con pochissimi voti e il metodo proposto in cui, in caso di cessazione di attività di un Consigliere, questo non è sostituito dallo studente che ha preso più voti tra i non eletti ma da uno studente della stessa lista indipendentemente dai voti raggiunti.

Ore 18:25 entra il Consigliere BAIONI.

Interviene il Consigliere CESARI sottolineando la necessità di un legame tra i Consiglieri e i diversi Dipartimenti e ponendo perplessità rispetto alle premesse della proposta avanzata dal Consigliere BRANCA. In modo particolare si riferisce all'affermazione secondo cui le Associazioni Studentesche siano il principale motore propulsivo della rappresentanza studentesca. Il Consigliere CESARI chiede quindi al Consigliere BRANCA e ai suoi collaboratori se è davvero l'Associazione a spingerli nel loro fare rappresentanza e se farebbero ancora rappresentanza se svincolati da una Associazione.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS sottolineando che, nella proposta del Consigliere BRANCA, le associazioni non sono indicate come unico motore della rappresentanza ma come principale il che non esclude la presenza di forme diverse da questa che possano apportare benefici alla rappresentanza studentesca.

Ore 18:29 esce il Consigliere ANASTASIA.

Interviene il Consigliere BRANCA dicendo che un'Associazione può dare un contributo più grande per la formazione di idee e proposte, ciò non toglie che anche il singolo si possa candidare, se sostenuto da un gruppo di studenti.

Ore 18:33 esce il Consigliere SPATH.

Ore 18:34 entrano i Consiglieri ANASTASIA e SPATH.

Interviene il Consigliere PEPE sottolineando come dal dibattito sulle proposte presentate dai colleghi BRANCA e TELLARINI emergano due istanze, entrambe meritevoli di trovare accoglimento nel regolamento delle elezioni studentesche, l'una legata alla rappresentatività del Consiglio studenti e l'altra legata alla necessità di ampliare il numero dei partecipanti alle elezioni. Risulta, infatti, fondamentale garantire una rappresentatività delle singole realtà dei costituendi Dipartimenti nell'ambito del Consiglio degli Studenti, così come risulta essenziale offrire a tutti gli studenti di poter esprimere il proprio voto e, quindi, di essere rappresentati in seno al Consiglio, anche qualora i candidati presentatisi nell'ambito del singolo Dipartimento manchino del necessario appeal. Non deve sfuggire, infatti, come una bassa percentuale di studenti partecipanti alle elezioni

determina una delegittimazione rappresentativa del Consiglio Stesso, nonché una minore incisività della sua azione. Alla luce di tali considerazioni il Consigliere PEPE propone al Consiglio di fondere le due proposte, prevedendo un meccanismo di elezione per cui 21 seggi siano distribuiti mediante ripartizione proporzionale sulla base del numero degli studenti iscritti nei singoli dipartimenti, i cui candidati possano essere votati dai soli iscritti al relativo Dipartimento, mentre i restanti 10 seggi vadano a formare un macro-collegio d'Ateneo, i cui candidati possano essere eletti da tutti gli studenti iscritti all'Ateneo di Ferrara.

Interviene il Consigliere OLIVA sottolineando come un problema sia la poca affluenza alle urne e come questo sia strettamente legato al periodo dell'anno in cui sono effettuate le elezioni.

Interviene il Presidente FERRARESE evidenziando che questo è un problema di affluenza e che non dovrebbe essere materia del Regolamento; invita quindi i Consiglieri a intervenire in merito alle proposte presentate.

Interviene il Consigliere OLIVA il quale ritiene corretto il metodo proporzionale ma sottolinea la necessità di correttivi.

Interviene il Consigliere SPATH proponendo di votare, in questa seduta, solo l'Art. 1 e di rimandare alle prossime sedute la trattazione degli altri articoli così da non effettuare un lavoro frettoloso.

Interviene il Consigliere TELLARINI chiedendo che il Consiglio degli Studenti si esprima in merito alle proposte presentate.

Interviene il Consigliere PEPE chiedendo che sia messa ai voti anche la sua proposta di modifica.

Interviene il Consigliere BERGAMI sottolineando che all'Ordine del Giorno sono state presentate solo due proposte e che non sarebbe corretto inserire una terza proposta in corso d'opera.

Interviene il Consigliere DE CAMILLIS ricordando al Consiglio degli Studenti che se si esprimesse all'unanimità in merito alla richiesta del consigliere PEPE si potrebbe inserire anche la sua proposta tra le quelle da votare.

Il Presidente FERRARESE accoglie la proposta del Consigliere DE CAMILLIS e richiede al Consiglio degli Studenti di esprimersi in merito alla richiesta del Consigliere PEPE.

Si procede alla votazione.

La richiesta del Consigliere PEPE viene accettata all'unanimità del Consiglio degli Studenti.

Ore 19:00 esce il Consigliere TOTARO.

Interviene il Consigliere TELLARINI sottolineando che una votazione sarebbe un ottimo punto di partenza per i lavori da svolgere.

Interviene il Presidente FERRARESE mettendo alle votazioni le proposte di modifica dell'Art. 1, inclusa la proposta del Consigliere PEPE.

Si procede dunque alla votazione dalla quale risultano (Allegato n. 4)

- 19 favorevoli alla proposta del Consigliere TELLARINI;
- 3 favorevoli alla proposta del Consigliere BRANCA;
- 3 favorevoli alla proposta del Consigliere PEPE;
- 0 contrari;
- 0 astenuti.

Ore 19:18 la seduta è tolta.

Allegato n. 1

----- Messaggio inoltrato -----

Da: GENTILINI LAURA <laura.gentilini@student.unife.it>
Date: 26 febbraio 2012 16:08
Oggetto: Consiglio Studenti 27/02/2012
A: BIANCA FERRARESE <bianca.ferrarese@student.unife.it>

Egregio Presidente del Consiglio Studenti Bianca Ferrarese,
sono Laura Gentilini Rappresentante degli Studenti,
le chiederei di leggere cortesemente a nome mio, vista la mia assenza al Consiglio che si terrà in data 27 febbraio 2012, le mie considerazioni riguardo l'ordine del giorno "Modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti".

Sottolineo l'importanza del criterio di "proporzionalità" che si esplicherebbe con un numero di rappresentanti proporzionale al numero di studenti per ogni dipartimento; inoltre ritengo essere necessario che i rappresentanti di una dato corso di laurea provengano dal medesimo corso in quanto a conoscenza delle varie problematiche.

Cordiali Saluti.

Laura Gentilini

----- Messaggio inoltrato -----

Da: CACCAMO ILENIA <ilenia.caccamo@student.unife.it>
Date: 27 febbraio 2012 08:47
Oggetto: assenza al Consiglio e modalità di elezione
A: Bianca Ferrarese <bianca.ferrarese@student.unife.it>

Gentile Presidente,
chiedo, cortesemente, di far passare questa mail a tutti i membri del Consiglio.

Cari colleghi e colleghe,

Noi Rappresentanti di Lettere, Caccamo Ilenia e Sabina Mondelli, anche se non potremo essere presenti al Consiglio degli Studenti di Lunedì 27 Febbraio, vogliamo sottolineare due questioni per noi importanti riguardo la modalità di elezione dei rappresentanti degli studenti:

- La proporzionalità dei rappresentanti: ogni dipartimento deve avere un numero di rappresentanti proporzionale al numero di studenti;
- La provenienza: è giusto che gli studenti di un dato corso di laurea debbano essere rappresentati da persone provenienti dalla stessa realtà di studi, poiché coscienti e conoscenti delle problematiche inerenti al corso.

Nell'augurarvi buon lavoro vi porgiamo i nostri più cordiali saluti.

Sabina Mondelli
Ilenia Caccamo

Allegato n. 2

Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Tellarini

| Vecchio Regolamento Elezioni rappresentanti degli studenti | Osservazioni | Nuovo Regolamento Elezioni rappresentanti degli studenti |
|--|--------------|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p>a. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250;</p> <p>b. nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> | | <p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <p>a. i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio degli Studenti è composto da 31 membri, come previsto dallo statuto di Unife, assegnati a ciascun Dipartimento in modo proporzionale al numero di studenti. Ad ogni Dipartimento spetta un rappresentante in ragione di uno ogni frazione, pari al numero totale di studenti dell'Ateneo diviso i 31 posti, o superiore alla metà di questo numero, di studenti iscritti ai Corsi di Studio afferenti a quel Dipartimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso di Corsi di Studio inter-dipartimentali si fa riferimento all'art.35 comma 4 dello Statuto di Unife. • I tre Dipartimenti dell'area medica vengono considerati come un unico |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|--|--|---|
| | | <p>Dipartimento.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Nel caso in cui più Dipartimenti avessero diritto ad un rappresentante, ma non vi fossero a disposizione abbastanza posti in Consiglio degli studenti, si assegna il rappresentante al Dipartimento con il maggior numero di studenti. • Nel caso un Dipartimento non abbia un numero di studenti pari alla suddetta frazione, gli verrà comunque assegnato un rappresentante all'interno del Consiglio degli studenti. <p>b. I rappresentanti nel Consiglio di Corso di Studio a cui è iscritto. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250; b. nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti. 2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa</p> |
|--|--|---|

| | | |
|---|---|---|
| | | <p>presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti. 3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti. 4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> |
| <p>Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p> | <p>Il decreto elettorale deve fissare il numero di posti nei consigli di corso di studio?</p> | |
| <p>Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p>a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;</p> <p>b. ciascun Corso di diploma universitario;</p> <p>c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento;</p> | | <p>Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <p>a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale;</p> |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|--|--|---|
| <p>d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p> | | <p>b. eiascun Corso di diploma universitario; c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento; d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara.</p> <p>2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo.</p> <p>3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni.</p> <p>4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione.</p> <p>5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati.</p> |
| <p>Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da</p> | | <p>Articolo 4 Candidature</p> <p>1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti per la rappresentanza prevista dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della</p> |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|--|--|--|
| <p>almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> | | <p>presentazione.</p> <p>2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> <p>3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3.</p> |
| <p>Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori nè la propria nè altre candidature per l'Organo per il quale si presentano.</p> <p>2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio.</p> <p>3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente.</p> <p>4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di</p> | | |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|--|--|--|
| autenticazione delle firme. | | |
| <p>Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <p>1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature.</p> <p>2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria.</p> <p>3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico.</p> | | |
| <p>Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale.</p> <p>2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale.</p> <p>3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale.</p> <p>4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio.</p> | | |
| <p>Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p>a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore</p> | | <p>Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <p>a. due voti per i rappresentanti dei Dipartimenti con almeno 4 posti all'interno del Consiglio degli studenti, altrimenti un solo voto. per il/i rappresentante/i del</p> |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|---|--|--|
| <p>a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti;</p> <p>b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p> | | <p>Dipartimento a cui afferisce il proprio Corso di Studio. Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti;</p> <p>b. due voti per i rappresentanti degli studenti nel Consiglio di Corso di Studio al quale è iscritto. Tre voti nel caso in cui ci siano più di dieci posti per la rappresentanza studentesca all'interno del Consiglio di Corso di studio. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti.</p> <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p> |
| <p>Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <p>a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti;</p> <p>b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni;</p> <p>c. verificare la regolarità delle candidature presentate;</p> <p>d. al termine delle votazioni ricevere verbali e</p> | | |

| | | |
|---|--|--|
| <p>schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza;</p> <p>e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza;</p> <p>f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista.</p> | | |
| <p>Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento.</p> | | |
| <p>Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali.</p> <p>2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare.</p> <p>3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario.</p> <p>4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio.</p> <p>5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni.</p> <p>6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo.</p> <p>7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19.</p> | | |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|--|--|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <p>a. Consiglio degli studenti ;</p> <p>b. Consiglio di Facoltà;</p> <p>c. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.</p> | | <p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <p>1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche.</p> <p>2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per:</p> <p>a. Consiglio degli studenti ;</p> <p>b. Consiglio di Facoltà;</p> <p>c. Consiglio di corso di studio.</p> <p>3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <p>1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami.</p> <p>2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni.</p> <p>3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età.</p> | | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica.</p> <p>3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o</p> | | <p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <p>1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale.</p> <p>2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione</p> |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|--|--|--|
| <p>per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p> | | <p>ad una laurea specialistica. 3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni.</p> |
| <p>Articolo 15 Termini in deroga 1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento.</p> | | |
| <p>Articolo 16 Disposizioni transitorie 1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale. 2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.</p> | | |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato n. 3**Proposta di modifica del Regolamento – Consigliere Branca**

CONSIDERANDO il processo di riorganizzazione che sta interessando il nostro Ateneo, in seguito alla revisione statutaria conseguente all'approvazione della cosiddetta Riforma Gelmini

CONSIDERANDO che suddetto processo non è ancora terminato, per cui non è ancora compiutamente delineato l'assetto organizzativo che assumerà l'Ateneo

CONSIDERANDO che questo processo può costituire un'opportunità per aggiornare il sistema elettorale attualmente vigente per le rappresentanze studentesche, nell'ottica di valorizzare maggiormente le associazioni studentesche che sono da sempre il principale motore propulsivo della rappresentanza studentesca all'interno del nostro Ateneo

SI PROPONE una riorganizzazione del sistema elettorale istituendo un collegio unico per la votazione dei rappresentanti in Consiglio degli studenti, in considerazione del fatto che il Consiglio degli Studenti svolge un ruolo di indirizzo sulle politiche generali dell'Ateneo, rappresentando dunque tutti gli studenti, senza distinguere in base alla provenienza di questi ultimi. Mentre le tematiche che riguardano più specificatamente i Corsi di studio frequentati dai singoli studenti vengono affrontate in sede di Consiglio di corso di studi. L'istituzione di un collegio unico associata al voto di lista più possibilità di esprimere preferenze garantisce la rappresentatività delle associazioni, e tutela il diritto dell'elettore di scegliere il proprio rappresentante.

| Regolamento attuale | Proposta |
|--|--|
| <p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. nel Consiglio degli studenti i rappresentanti della Facoltà alla quale sono iscritti, in ragione di uno ogni 500 iscritti o frazione superiore a 250; b. nel Consiglio della Facoltà alla quale sono iscritti quattro rappresentanti, ovvero sei quando la Facoltà ha più di duemila iscritti. <p>2. Gli iscritti ai Dottorati di ricerca con sede amministrativa presso l'Università di Ferrara eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> <p>3. Gli iscritti alle Scuole di specializzazione eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 1 Rappresentanze</p> <p>1. Gli studenti eleggono, senza rapporto al numero dei votanti:</p> <ul style="list-style-type: none"> a) i rappresentanti nel Consiglio degli Studenti. Il Consiglio è composto, come da Statuto UNIFE, da 31 membri. I membri sono eletti all'interno di un unico collegio elettorale, comprendente tutti i Dipartimenti. b) i rappresentanti nel consiglio di Corso di Studio a cui sono iscritti. |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | |
|---|---|
| <p>4. Gli iscritti ai Corsi di laurea interfacoltà eleggono un loro rappresentante nel Consiglio degli studenti.</p> | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. Le votazioni per l'elezione dei rappresentanti degli studenti negli Organi accademici sono indette ogni due anni accademici dal Rettore con decreto reso pubblico a mezzo manifesto almeno sessanta giorni prima della data delle votazioni.</p> <p>2. Ai fini della determinazione del numero delle rappresentanze da eleggere, il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo.</p> <p>3. La regolare iscrizione si basa sull'avvenuto pagamento della prima rata della quota di iscrizione per l'anno accademico nel quale vengono indette le elezioni.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 2 Indizione votazioni</p> <p>1. idem</p> <p>2. Ai fini di stabilire l'elettorato attivo e passivo il decreto indica il numero complessivo degli studenti che risultano regolarmente iscritti a tutti i Corsi di studio alla data fissata dal decreto medesimo. Il decreto indica anche il numero di rappresentanti che gli studenti potranno eleggere nei rispettivi Consigli di Corso di Studio, come previsto dall'art. 35.6 dello Statuto.</p> <p>3. idem</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>1. L'Ufficio Applicativi Studenti trasmette al Servizio elettorale l'elenco degli iscritti in quell'anno accademico ai Corsi di studio, distinto per:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. ciascun Corso di laurea del vecchio e del nuovo ordinamento e di laurea specialistica del vecchio e del nuovo ordinamento, comprendendo gli studenti iscritti ad una durata diversa da quella normale; b. ciascun Corso di diploma universitario; c. scuole di specializzazione del vecchio e del nuovo ordinamento; d. Corsi di Dottorato di ricerca aventi sede amministrativa presso l'Università di Ferrara. | <p style="text-align: center;">Articolo 3 Elenchi elettorali</p> <p>idem</p> |

| | |
|--|---|
| <ol style="list-style-type: none"> 2. Negli elenchi non vengono inseriti gli studenti iscritti a corsi singoli in conformità a quanto previsto dall'art. 1.2.6 del Regolamento didattico che esclude tali studenti dall'elettorato attivo e passivo. 3. Il Servizio elettorale compila le liste elettorali degli studenti che vengono affisse per la consultazione, presso il Rettorato, dal quinto giorno successivo alla data del decreto di indizione delle votazioni. 4. Eventuali rettifiche o reclami vanno presentati al Servizio elettorale entro le ore dodici del quinto giorno successivo la data di affissione. 5. Entro i successivi cinque giorni la Commissione elettorale decide sulle rettifiche ed i reclami presentati. | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Le candidature per ciascuno dei diversi tipi di rappresentanza previsti dall'art. 1 vanno indirizzate al Rettore e presentate al Servizio elettorale dell'Università di Ferrara, entro le ore 12 del trentesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni, dal candidato o suo delegato. Il Servizio elettorale rilascia ricevuta dei documenti presentati, specificando il giorno e l'ora della presentazione. 2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. La candidatura può essere accompagnata dall'indicazione di una sigla o motto che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3. 3. All'atto della presentazione il candidato può anche dichiarare il proprio collegamento con un'associazione o gruppo di studenti ed eventualmente indicarne la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3. | <p style="text-align: center;">Articolo 4 Candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. idem 2. La presentazione delle singole candidature deve essere sottoscritta dall'interessato e controfirmata da almeno un terzo degli studenti titolari del diritto di voto, fino ad un massimo di dieci, per quella candidatura. 3. All'atto della presentazione il candidato dichiara il proprio collegamento con una lista e ne indica la sigla che verrà riprodotta nel manifesto di cui all'art. 6 comma 3. 4. Possono costituire una lista: <ol style="list-style-type: none"> a) le associazioni studentesche iscritte all'albo delle associazioni UNIFE b) Gruppi di studenti universitari composti da almeno cinquanta studenti. |
| <p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Ogni studente può presentare una sola candidatura per ciascun Organo. I candidati non possono sottoscrivere come presentatori né la propria né altre candidature per l'Organo per il quale si | <p style="text-align: center;">Articolo 5 Sottoscrizione delle candidature</p> <p>idem</p> |

| | |
|---|---|
| <p>presentano.</p> <ol style="list-style-type: none"> 2. Le firme dei presentatori devono essere corredate dalla chiara indicazione di nome, cognome, luogo e data di nascita, Corso di studio di appartenenza, numero di matricola universitaria ed estremi di un documento di identità. Le firme possono essere apposte esclusivamente da studenti regolarmente iscritti al Corso di studio. 3. Per gli Organi dei diversi Corsi di studio il sottoscrittore deve essere iscritto al Corso di studio corrispondente. 4. Le firme del candidato e dei presentatori devono essere autenticate presso le Segreterie di Presidenza delle Facoltà secondo le norme dettate in materia di autenticazione delle firme. | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio elettorale verifica la regolarità delle candidature. 2. Se il numero dei presentatori è inferiore a quello previsto dall'art. 4 comma 2 la candidatura è nulla. Non è possibile sanatoria. 3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono in ordine alfabetico. | <p style="text-align: center;">Articolo 6 Verifica e pubblicazione delle candidature</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Idem 2. Idem 3. Entro il quindicesimo giorno precedente quello fissato per le votazioni le candidature sono rese pubbliche dal Rettore mediante manifesto, in cui appaiono raggruppate secondo le liste di appartenenza. |
| <p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Al momento dell'indizione delle elezioni, il Rettore invita i Responsabili delle Strutture ad indicare aule, spazi ed orari per la propaganda elettorale. 2. I Responsabili delle Strutture entro cinque giorni dall'invito del Rettore provvedono a mettere a disposizione aule e spazi sospendendo, ove strettamente necessario, l'attività didattica in modo da consentire una pluralità di sedi per la propaganda elettorale. 3. Nel giorno precedente ed in quello stabilito per le votazioni è vietata qualsiasi forma di propaganda elettorale. 4. Il Senato Accademico stabilisce le sanzioni che il Rettore applica nel | <p style="text-align: center;">Articolo 7 Propaganda elettorale</p> <p>idem</p> |

| | |
|---|---|
| caso di violazioni delle regole di cui ai commi precedenti accertate a verbale dal Presidente del seggio. | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. un voto per il/i rappresentante/i del Corso di studio al quale è iscritto, qualora si debbano eleggere nel Consiglio degli studenti un numero di rappresentanti inferiore a sei; due voti qualora si debbano eleggere sei rappresentanti; b. un voto per uno dei quattro rappresentanti degli studenti nel Consiglio della Facoltà alla quale è iscritto, ovvero due voti se la Facoltà ha più di duemila iscritti. <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 8 Modalità di voto</p> <p>1. A ciascuno studente spetta:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. Per il Consiglio degli Studenti: un voto di lista, e due voti di preferenza a due candidati associati alla lista votata. b. Per il Consiglio di corso di Studio: un voto di lista e un voto di preferenza ad un candidato associato alla lista votata. <p>2. L'elettore, previa identificazione personale, esprime il proprio voto sull'apposita scheda, barrando il simbolo della lista votata e indicando nome e cognome del candidato o dei candidati prescelti.</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>1. Presso l'Ufficio Organi Collegiali è costituito il Servizio elettorale.</p> <p>2. Spetta al Servizio elettorale:</p> <ul style="list-style-type: none"> a. formare ed aggiornare le liste elettorali degli studenti; b. proporre agli organi competenti l'indizione delle votazioni; c. verificare la regolarità delle candidature presentate; d. al termine delle votazioni ricevere verbali e schede da trasmettere alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente ad eventuali reclami di competenza; e. rilevare e segnalare il verificarsi di casi di incompatibilità e decadenza; f. proporre la surrogazione degli eletti, quando prevista. | <p style="text-align: center;">Articolo 9 Servizio elettorale</p> <p>idem</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>1. Presso il Rettorato è costituita la Commissione elettorale d'Ateneo. Le</p> | <p style="text-align: center;">Articolo 10 Commissione elettorale</p> <p>idem</p> |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | |
|--|---|
| competenze della medesima sono esplicitate da apposito Regolamento. | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Entro il quindicesimo giorno precedente la data delle votazioni, con decreto rettorale sono costituiti i seggi elettorali. 2. Entro l'ottavo giorno precedente la data delle votazioni il Rettore rende pubblica mediante manifesto l'ubicazione dei seggi, con l'indicazione del seggio al quale ciascun elettore è iscritto a votare. 3. Ciascun seggio elettorale è composto da cinque componenti di cui due studenti e tre dipendenti dell'Amministrazione universitaria, tra cui viene scelto il Presidente e il Segretario. 4. Presso il seggio devono essere sempre presenti tre dei suoi componenti, uno dei quali deve essere il Presidente o il Vice-Presidente designato all'apertura del seggio. 5. In nessun caso può essere nominato membro del seggio chi risulti essere candidato alle elezioni. 6. Il decreto di nomina indica i nominativi dei membri supplenti, fissandone il numero minimo. 7. I seggi elettorali resteranno aperti ininterrottamente dalle ore 9 alle ore 19. | <p style="text-align: center;">Articolo 11 Seggi elettorali</p> <p>idem</p> |
| <p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il giorno successivo alle votazioni, il seggio elettorale procede alle operazioni di scrutinio, che sono pubbliche. 2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dai singoli candidati distintamente per: <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di Facoltà; c. Consiglio di corso di studio. | <p style="text-align: center;">Articolo 12 Scrutinio</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Idem 2. Le schede vengono aperte e si compilano le graduatorie dei voti riportati dalle liste e dai singoli candidati distintamente per: <ol style="list-style-type: none"> a. Consiglio degli studenti; b. Consiglio di corso di studio. 3. idem |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | |
|--|--|
| 3. Di ciò viene redatto verbale che è sottoscritto e trasmesso al Servizio elettorale. | |
| <p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Il Servizio elettorale riceve verbali e schede, che trasmette alla Commissione elettorale di Ateneo unitamente agli eventuali reclami. 2. La Commissione elettorale effettua le verifiche di competenza specificate nell'apposito Regolamento e propone al Rettore i risultati delle votazioni. 3. Risulta eletto chi ha ottenuto il maggior numero di voti. A parità di voti risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età. | <p style="text-align: center;">Articolo 13 Proclamazione degli eletti</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. idem 2. idem 3. I seggi vengono assegnati proporzionalmente ai voti ottenuti alle singole liste. All'interno di ogni lista risultano eletti i candidati che hanno ottenuto il maggior numero di preferenze, fino a raggiungere il numero di eletti spettanti a ciascuna lista. A parità di voti di preferenza risulta eletto chi è iscritto all'Università dall'anno accademico più recente; a parità di iscrizione, il più giovane di età. |
| <p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti, nei Consigli di Facoltà e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale. 2. I predetti rappresentanti restano in carica per un biennio accademico e comunque fino alla nomina dei nuovi eletti, salvo il venir meno dei requisiti. Non perde il requisito lo studente che al termine del Corso di laurea triennale presenta una preiscrizione ad una laurea specialistica. 3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni. | <p style="text-align: center;">Articolo 14 Nomina e surrogazione</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. I rappresentanti eletti nel Consiglio degli studenti e nei Consigli di Corso di Studio sono nominati con decreto rettorale. 2. Idem 3. In caso di cessazione per dimissioni, trasferimento o per qualunque altra causa di uno dei rappresentanti eletti dagli studenti, gli subentra il primo dei non eletti facente riferimento alla lista del rappresentante decaduto, in base ad una graduatoria di cui il Rettore dà atto al termine delle votazioni. |
| <p style="text-align: center;">Articolo 15 Termini in deroga</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Per gravi e giustificati motivi dovuti a comprovate necessità, il Rettore può, con il decreto di indizione delle votazioni, modificare i termini previsti dal presente regolamento. | idem |

Articolo 16 Disposizioni transitorie

1. Fino al completo riordino dei corsi ai sensi del D.M 270/2004, sono fissate in numero di tre le rappresentanze degli studenti nei Consigli di Corso di studio (Laurea, Laurea Specialistica, Laurea Magistrale) e vengono adottate per le relative votazioni le modalità dettate dal presente regolamento elettorale.
2. La previsione di cui all'art. 3 comma 1 lett. b rimane in vigore fino all'esaurimento degli iscritti ai Corsi di Diploma universitario.

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

Allegato n. 4

| | | |
|-------------|--|--------|
| | | ART. 1 |
| ANASTASIA | | F |
| BAIONI | | X |
| BETTINI | | F |
| BERGAMI | | F |
| BONAMICI | | BR |
| BRANCA | | BR |
| CACCAMO | | A |
| CAMISA | | F |
| CARRARA | | X |
| CESARI | | F |
| CAPPELLO | | BR |
| FERENDELES | | X |
| DE CAMILLIS | | X |
| FERRARESE | | F |
| FIORAVANTI | | X |
| FUSCIELLO | | X |
| GENTILINI | | X |
| GUERZONI | | F |
| IORIO | | F |
| KEMKIA | | F |
| LAZZARI | | F |
| LEARDINI | | F |
| LAURIOLA | | F |
| MORO | | F |
| MONDELLI | | X |
| OLIVA | | A |
| ONOFRINI | | P |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO

| | | |
|-----------|-----|------------|
| PAVAN | | F |
| PEPE | | P |
| PERINI | | P |
| RUBINI | | F |
| SPATH | | F |
| TELLARINI | | F |
| TOTARO | | F |
| VALLESE | | F |
| | | |
| LEGENDA: | T: | Favorevole |
| | BR: | Branca |
| | P: | Ppepe |
| | C: | Contrario |
| | A: | Astenuto |
| | X: | Assente |

IL PRESIDENTE

IL SEGRETARIO